

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**
(PRETI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**
(COLOMBO)

e col **Ministro dei Lavori Pubblici**
(MANCINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 1966

Autorizzazione della spesa di lire tre miliardi, in dieci esercizi finanziari, per la costruzione di caserme per la Guardia di finanza

ONOREVOLI SENATORI. — La situazione dell'accasermamento della Guardia di finanza, i cui aspetti di grave disagio furono esposti nella relazione alla legge 1° novembre 1957, n. 1058, non ha ancora avuto idonea soluzione.

Nel dopoguerra nessuno stanziamento è stato deliberato a tale titolo e quello di un miliardo, disposto con la legge ora citata, ha consentito di realizzare solo la parte assolutamente indifferibile del programma di lavoro a suo tempo elaborato, anche perchè l'aumento dei costi, intervenuto nel tempo intercorso fra la redazione del programma e l'esecuzione delle opere, ne ha limitata la possibilità d'attuazione.

Gli stanziamenti concessi per l'ordinaria manutenzione, in misura sempre limitatissima, consentono di provvedere appena ad alcune delle riparazioni indilazionabili per impedire che l'inevitabile deperimento dei fabbricati di più remota costruzione assuma dimensioni tali da comprometterne l'attuale ridottissima efficienza e funzionalità.

Tale situazione di disagio è venuta quindi ad accentuarsi proprio nel momento in cui

l'evolversi dei tempi pone esigenze d'accasermamento ben più complesse che per il passato, specie per quanto attiene al miglioramento dei servizi igienici, degli impianti di riscaldamento e delle attrezzature idonee ad assicurare il necessario confort nelle ore di riposo.

L'edilizia militare viene gradualmente adeguandosi a tali esigenze che acquistano interesse preminente per il personale a lunga ferma, qual è quello delle forze di polizia. Questi militari, invero, debbono poter guardare alla caserma come alla propria casa e trovarvi un ambiente dove il fisico si ritempri nel necessario riposo ed il morale sia confortato da condizioni di vita non troppo difformi da quelle offerte alla generalità dei cittadini.

E ciò vale soprattutto per i militari della Guardia di finanza che, posta a presidio del confine alpestre e marittimo, conta numerosissimi reparti dislocati in località assolutamente isolate ed inospitali, dove manca, fra l'altro, ogni possibilità di reperire immobili da prendere in locazione per adibirli a caserme.

Per quanto si riferisce più specificatamente alla frontiera terrestre, è da considerare, poi, che la delimitazione dei nuovi confini con la Francia e la Jugoslavia ha comportato la perdita di tutte le caserme esistenti lungo la vecchia linea e che i limitati stanziamenti ottenuti dalla fine della guerra sono stati impiegati per costruire caserme per alloggiarvi parte dei militari precariamente sistemati in baracche di legno, affatto inadonee.

Invero, la situazione dell'accasermamento dei reparti alpestri della Guardia di finanza è ancor ben lontana da un assetto soddisfacente, specie se raffrontata a quella delle truppe di frontiera degli Stati confinanti.

Esauriti i fondi assegnati con la legge 1° novembre 1957, n. 1058, è quindi assolutamente necessario un ulteriore stanziamento per continuare a svolgere un programma, imposto da esigenze primarie ed insopprimibili, che prevede essenzialmente:

il miglioramento della ricettività delle caserme dei reparti d'istruzione e di alcune altre fra le più importanti;

la costruzione di caserme per le brigate di frontiera e litoranee, anche per diminuire l'onere gravante sul bilancio per il pagamen-

to di fitti degli stabili di proprietà privata (lire 700 milioni circa all'anno). Sotto tale aspetto, invero, l'attuale situazione è da considerare oltre che pregiudizievole per il servizio, eccessivamente onerosa per il bilancio dello Stato.

Tale ulteriore finanziamento è, quindi, oltre che indispensabile, opportuno nel quadro di una oculata pianificazione della spesa pubblica e consentirà di affrontare con criteri organici e con la necessaria gradualità il problema per avviarlo a soluzione e realizzare frattanto, al più presto, le opere di assoluta urgenza che saranno determinate, per ciascun esercizio, dal Ministero delle finanze.

Al soddisfacimento delle indifferibili esigenze sopra esposte ed al raggiungimento delle illustrate finalità è rivolto l'unito disegno di legge con il quale viene prevista l'autorizzazione della spesa di lire tre miliardi, da ripartirsi in dieci esercizi.

All'onere di lire 300 milioni, per l'esercizio finanziario 1966, si provvederà con corrispondente riduzione del fondo — destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso — iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire tre miliardi per la costruzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di caserme per la Guardia di finanza nelle località che saranno stabilite dal Ministero delle finanze d'intesa con quelli dei lavori pubblici e del tesoro.

Art. 2.

La somma di cui al precedente articolo, ripartita in dieci esercizi finanziari, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 300 milioni per ogni esercizio a decorrere dall'esercizio 1966.

Le somme non impegnate in ciascuno esercizio possono essere utilizzate in quelli successivi.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 300 milioni afferente all'esercizio 1966, si provvederà mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.